

N. 294/20... SENT.
N. 85/19... R.G.
N. 714/20... CRON
N. 260/20... REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Patrizia Puccini	Presidente
Dott. Salvatore Daidone	Consigliere
Dott. Giuliano Berardi	Consigliere est.

DAIDONE
Azione re-
vocatoria
fallimen-
tare

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 85 del ruolo 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 802/2018, pubblicata in data 22.10.2018, in punto: azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall.; causa vertente

TRA

la persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanardo per mandato alle liti esteso in calce all'atto di citazione in primo grado;

APPELLANTE

E

la persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [] per mandato alle liti esteso su documento informatico separato;

la persona in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, rappresentata e difesa dall'Avv. [] per mandato alle liti esteso

9



su documento informatico separato

APPELLATE

* * *

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per il Fallimento "In via principale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revocarsi l'estinzione del giudizio e accertare la tempestiva e corretta riassunzione del procedimento; qualora non si ritenesse di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.: revocarsi ex art. 67 l. fall. le rimesse durevoli e consistenti effettuate da _____ nel conto corrente della fallita nei sei mesi antecedenti al fallimento e, per l'effetto, previa conferma della sua legittimazione/titolarità passiva, condannarsi _____ codice fiscale

in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria di attività e passività selezionate di _____, a corrispondere al Fallimento _____ la somma di euro 145.963,15, ovvero la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio al saldo; condannarsi _____ e _____ in l.c.a. alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi altresì gli oneri di c.t.u.

In via istruttoria: qualora non si ritenessero sufficienti le argomentazioni esposte in atti, si chiede che il Collegio ordini a _____ ovvero _____ in l.c.a. ex art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione di tutti i documenti, informazioni, elenchi e prospetti (ad oggi secretati) utilizzati per la formazione del sintetico prospetto sub All. D del contratto di

9



cessione, al fine di verificare che quanto oggetto del presente giudizio, e relativo accantonamento, compone l'Insieme Aggregato oggetto di cessione."

Per l'..... "Nel merito: a) rigettarsi l'appello proposto dal Fallimento in quanto infondato anche in forza dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 802/2018, emessa dal giudice unico dottor Francesco Tonon in data 16.10.2018, pubblicata e comunicata in data 22.10.2018, nella causa n. RG 2225/2014, nella parte in cui ha accolto l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione.

In via subordinata e condizionata, in via preliminare e anche nel merito: b) in accoglimento dell'appello incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso motivo di appello, riformare, comunque, la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 802/2018 e rigettare le domande del Fallimento svolte nei confronti di .., accertata anche la carenza di legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere, e, in ogni caso, in quanto infondate in fatto e diritto.

In via ulteriormente subordinata: c) dichiarare inammissibile la domanda subordinata del Fallimento che demanda al giudice l'individuazione delle rimesse astrattamente revocabili e la riquantificazione della domanda; d) rigettare, anche per i motivi esposti in narrativa, le domande (nessuna esclusa) avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; e) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Fallimento, determinare – tenuto conto degli artt. 67 II e III comma L.F. e 70 L.F. anche in ordine alla corretta determinazione del periodo sospetto – quali siano gli importi revocabili tenendo conto che, ai fini del calcolo delle rimesse revocande, occorre tener presente l'esistenza degli affidamenti concessi e dell'esistenza degli insoluti e/o la non la revocabilità delle rimesse derivanti da cessione del credito.

9



In ogni caso: f) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: g) si insiste, anche per scrupolo difensivo, per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate in primo grado da ' in bonis, seppure si ritenga che le prove assunte finora e la documentazione già agli atti sia sufficiente al rigetto in sede di gravame delle domande avversarie tutte; h) ci si oppone alle istanze di esibizioni formulate nell'atto di citazione in appello avversario in quanto tardive e irrituali, ed in ogni caso inammissibili perché del tutto generiche; i) si chiede fin d'ora, stante la modalità telematica di iscrizione a ruolo della presente impugnazione di essere autorizzato a dimettere in originale (in sede di prima udienza di comparizione o nel diverso termine concesso dal Collegio) i documenti dal n. 28 al n. 48 già depositati in primo grado da Spa in bonis (e conservati durante il primo grado presso la cancelleria del tribunale di Pordenone). dichiara nuovamente di volersi avvalere della suddetta documentazione in originale, tutta dimessa già in primo grado, anche tramite verifica. Chiede altresì che gli originali che saranno depositati vengano custoditi presso la cassaforte della Cancelleria della Corte d'Appello di Trieste."

Per ' in l.c.a.: "Nel merito: a) rigettarsi l'appello proposto dal Fallimento l in quanto infondato anche in forza dei motivi esposti in narrativa c, conseguentemente, confermare la Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 802/2018, emessa dal giudice unico dottor Francesco Tonon in data 16.10.2018, pubblicata e comunicata in data 22.10.2018, nella causa n. RG 2225/2014, nella parte in cui ha accolto l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione.

In via subordinata e condizionata, in via preliminare e anche nel merito: b) in

9



accoglimento dell'appello incidentale, riformare, comunque, la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 802/2018, e rigettare le domande del Fallimento svolte nei confronti di accertata anche la carenza di legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere, e, in ogni caso, in quanto infondate in fatto e diritto; c) dichiarare improcedibile e/o improseguibile il presente giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB - e per l'effetto l'estinzione della causa - a seguito della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di

In via ulteriormente subordinata: d) dichiarare inammissibile la domanda subordinata del Fallimento che demanda al giudice l'individuazione delle rimesse astrattamente revocabili e la riquantificazione della domanda; e) rigettare, anche per i motivi esposti in narrativa, le domande (nessuna esclusa) avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; f) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Fallimento, determinare – tenuto conto degli artt. 67 II e III comma L.F. e 70 L.F. anche in ordine alla corretta determinazione del periodo sospetto – quali siano gli importi revocabili tenendo conto che, ai fini del calcolo delle rimesse revocande, occorre tener presente l'esistenza degli affidamenti concessi e dell'esistenza degli insoluti e/o la non revocabilità delle rimesse derivanti da cessione del credito. In ogni caso: g) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: h) si insiste, anche per scrupolo difensivo, per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate in primo grado da in bonis, seppure si ritenga che le prove assunte finora e la documentazione già agli atti sia sufficiente al rigetto in sede di gravame delle domande avversarie tutte; i) ci si oppone alle istanze di esibizioni formulate nell'atto di citazione in appello avversario in quanto



tardive e irrituali, ed in ogni caso inammissibili perché del tutto generiche; j) si ribadisce di volersi avvalere dei documenti dal n. 28 al n. 48 già depositati in primo grado da in bonis (e conservati ora presso la Cancelleria all'esito della prima udienza) in originale, anche tramite verificaione.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.5.2014 il Fallimento l aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone Veneto Banca S.c.p.A. esponendo che nel semestre anteriore all'apertura della procedura la fallita aveva effettuato delle rimesse durevoli e consistenti sul conto corrente n. 0195516 acceso presso la filiale di Pordenone della convenuta, e chiedendo la revoca di queste ultime ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 3, l. fall., e la restituzione della complessiva somma di euro 164.848,38 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.

Veneto Banca S.c.p.A. si era costituita eccependo l'inammissibilità delle domande attoree per la mancata individuazione delle rimesse astrattamente revocabili e la loro infondatezza; in via subordinata aveva chiesto la rideterminazione degli importi revocabili, tenendo presente gli affidamenti concessi, gli insoluti e la non la revocabilità delle rimesse derivanti da cessione del credito.

Radicatosi il contraddittorio, era stato disposto l'espletamento di un accertamento tecnico volto a ricostruire ed analizzare le movimentazioni del conto corrente; successivamente il processo era stato interrotto, essendo la convenuta stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in attuazione del decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con modificazioni in legge n. 121 del 2017.

Il Fallimento aveva quindi riassunto il processo nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.,



indicata quale successore a titolo particolare dell'originaria convenuta in forza del contratto di cessione di data 26.6.2017; quest'ultima si era costituita eccependo l'estinzione della causa in quanto non riassunta nei confronti del successore a titolo universale Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e l'improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti ai sensi dell'art. 83 TUB, dovendo procedersi nelle forme e nella sede dell'accertamento del passivo concorsuale; in subordine aveva eccepito la propria assenza di legittimazione a resistere, eccependo di non essere subentrata nel rapporto oggetto del presente processo, in quanto escluso dal perimetro della cessione d'azienda, e l'infondatezza delle domande avversarie e in via ulteriormente gradata aveva riproposto le eccezioni svolte dalla originaria convenuta.

Era intervenuta volontariamente Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa eccependo a sua volta l'estinzione della causa, l'improcedibilità delle domande attoree e la carenza di legittimazione di Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché riproponendo le eccezioni svolte dalla originaria convenuta.

Pronunciando su tali questioni preliminari, con sentenza pubblicata in data 22.10.2018 il Tribunale di Pordenone aveva così statuito: "1) dichiara ai sensi dell'art. 305 c.p.c. l'estinzione del presente giudizio; 2) compensa tra le parti le spese legali del procedimento; 3) visto l'art. 52 D.lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati."

La sentenza era stata gravata dal Fallimento che ne aveva chiesto la riforma nei termini esposti in epigrafe; si erano costituite Intesa Sanpaolo S.p.A. e

9



Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa resistendo all'impugnazione e riproponendo in via di appello incidentale condizionato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di interesse a resistere; all'udienza del 27 novembre 2019 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c., la causa era stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto legittimazione il Tribunale aveva ritenuto "che i creditori (esclusi quelli subordinati), per titoli riconducibili all'attività bancaria, che abbiano iniziato delle cause nei confronti delle banche (poi ammesse alla LCA) prima della cessione abbiano (o, meglio, abbiano avuto) pieno titolo per riassumere il giudizio nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A." e che quest'ultima doveva ritenersi legittimata passivamente anche "ai sensi dell'art. 2560 c.c., norma di rango primario, non derogata dal D.L. n. 99 del 2017." Nondimeno, rilevato che la causa era stata riassunta solo nei confronti di Intesa San Paolo, quale successore a titolo particolare, e non anche nei confronti di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa, successore a titolo universale di quest'ultima, aveva ritenuto irrituale la riassunzione, dichiarando ai sensi dell'art. 305 c.p.c. l'estinzione del processo.

* * *

Con un unico motivo il Fallimento appellante ha lamentato l'erronea dichiarazione di estinzione, in richiamo al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 10456 del 14/5/2014, evidenziando nel contempo l'irrelevanza dell'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, in presenza di tempestivo deposito del ricorso in cancelleria (Sez. I, n.



17679 del 29/07/2009).

Come conseguenza dell'accoglimento di tale motivo, ha sollecitato la decisione nel merito della controversia - avendo il Tribunale dichiarato l'estinzione del procedimento con sentenza, dopo aver trattenuto la causa in decisione - con accoglimento della domande svolte in primo grado nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., sul rilievo che quest'ultima doveva considerarsi legittimata passiva nella presente controversia, in virtù del fatto che il D.L. n. 99/17 non aveva derogato l'art. 2560 cod. civ. e che il contratto di cessione di data 26.6.2017 le aveva trasferito i "contenziosi pregressi".

* * *

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa hanno a loro volta chiesto il rigetto dell'impugnazione, resistendo alle domande svolte in primo grado e hanno inoltre gravato in via incidentale il capo della decisione con cui era stata ritenuta la sussistenza della legittimazione a resistere della prima, riproponendo le eccezioni originariamente svolte e rilevando (primo motivo) che il Tribunale di Pordenone non aveva considerato che il contenzioso instaurato dal Fallimento non poteva essere incluso nel contratto di cessione di data 26.6.2017.

In tal senso hanno evidenziato che, trattandosi nel caso di specie di un contratto di conto corrente già precedentemente estinto, quest'ultimo non poteva rientrare tra le attività e passività incluse e che il contratto di cessione identificava le attività e passività cedute come quelle "che derivano da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria".

Con ulteriore motivo hanno dedotto erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. ed erronea interpretazione delle norme contrattuali e del D.L. 99/17, deducendo che in forza degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 3,



comma 1 del D.L. n. 99/2017, le procedure interessate avevano stipulato in data 26 giugno 2017 il contratto di cessione in conformità all'offerta vincolante formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A. e che quest'ultima si era resa pertanto cessionaria dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi menzionati, in conformità alla previsione del D.L. 99/17 secondo cui il cessionario rispondeva solo dei debiti che gli erano stati espressamente trasferiti, nonché a quella dettata dall'art. 105, c. 4 l. fall., applicabile alla liquidazione coatta amministrativa delle banche in forza dell'art. 80, comma 6, TUB.

* * *

Ciò premesso, va a questo punto rilevato che, avendo Veneto Banca S.c.p.A. preso parte alla controversia in qualità di convenuta ed eventuale debitrice, trova nella fattispecie applicazione la disciplina dettata dall'art. 83 TUB, ai sensi del quale dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare." Deve dunque essere richiamato l'orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 10456 del 14/05/2014, nella quale, sul presupposto della improseguibilità del giudizio e della conseguente preclusione della capacità processuale passiva della liquidazione coatta, era stato evidenziato che poteva prescindersi dalla riassunzione diretta verso la liquidazione, in quanto destinata ad una pronuncia in mero rito; sotto tale specifico aspetto deve, di conseguenza ritenersi che la riassunzione nella fattispecie tempestivamente effettuata fosse idonea a ridare impulso al processo.

Va nondimeno rilevato - da un lato - che non risulta riproposta alcuna domanda da parte



del Fallimento nei confronti di Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e - dall'altro - che le domande riproposte nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono trovare accoglimento.

Infatti, "in tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti" (Cass. Sez. 1 - n. 13308 del 28/5/2018).

Senonché, nel caso di specie non risultano trasferite tutte le attività e passività aziendali, dal momento che l'art. 3, comma 2, del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, ha disposto "c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3" e che il contratto di cessione stipulato, in conformità a tale offerta vincolante, in data 26 giugno 2017 ha pacificamente identificato le attività e passività cedute con riferimento a quelle che derivano da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria, indicazione che all'evidenza non può riferirsi ad un contratto di conto corrente già precedentemente estinto per effetto del fallimento del titolare del rapporto ex art. 78 l. fall.

La qualità di successore a titolo particolare nella specifica posizione controversa non può neppure essere affermata sulla base del fatto che il contratto di cessione formalmente inserisce tra le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato"



oggetto di cessione i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti, dovendo essere osservato che “le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti”, per cui “una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall’art. 110 cod. proc. civ., salva restando l’eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all’estromissione del dante causa, ai sensi dell’art. 111 terzo comma cod. proc. civ.” (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/01/2003).

Nell’individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione deve pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, non potendo – in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale e non essendo rinvenibile nel caso di specie alcun elemento che consenta di interpretare la disposizione contrattuale in discorso nel senso di includervi una correlativa automatica successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.

Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall’altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, come già rilevato, che la cessione riguarda le sole attività e passività derivanti da rapporti inerenti e funzionali nell’attualità all’esercizio dell’impresa bancaria.

Per l’effetto, evidenziato che non risultano proposte domande nei confronti di Veneto



Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in riforma dell'impugnata sentenza dovranno essere necessariamente respinte le domande proposte nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., non essendo quest'ultima munita di legittimazione sostanziale.

Quanto al regolamento delle spese del doppio grado, le stesse andranno nondimeno compensate, avuto riguardo sia alla notoria sussistenza di difformi orientamenti di merito, sia alle difficoltà interpretative del testo negoziale, espressamente riconosciute dalle stesse parti con la stipulazione di un successivo atto ricognitivo dei criteri di ripartizione del contenzioso passivo; le spese dell'accertamento tecnico di ufficio espletato in primo grado andranno invece poste in via definitiva a carico dell'attrice ed appellante principale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello promossa dal Fallimento | nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 802/2018, pubblicata in data 22.10.2018, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

In integrale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte in primo grado nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., dando atto che non risultano proposte domande nei confronti di Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa; Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio; Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese dell'accertamento tecnico di ufficio espletato in primo grado.



RG 85
/ 19

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 20 maggio 2020

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Giuliano Berardi




II. PRESIDENTE

Dott.ssa Patrizia Puccini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 25 GIU 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

